

STATUTO
dell'associazione
ASSF Onlus

Assistenti Sociali
Senza Frontiere

12 luglio 2006

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'associazione, denominata: "**Assistenti Sociali Senza frontiere**", indicata sinteticamente con l'acronimo "**ASSF Onlus**". L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
2. L'associazione ha sede in Via del Pastore Faustolo 14, 00181 Roma.

Art. 2 - Statuto e regolamento

1. L'associazione "**ASSF Onlus**" è disciplinata dal presente statuto, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed agisce nei limiti della legge 4 dicembre 1997, n. 460.
2. L'Associazione è apartitica e non persegue fini di lucro. Delibera il regolamento di esecuzione del presente statuto.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

Art. 4 - Modificazione dello statuto

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea, e con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 5 - Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 – Solidarietà

1. L'Associazione "**ASSF Onlus**" persegue il fine della crescita della professionalità degli assistenti sociali in particolare nel campo della cooperazione internazionale e della promozione dello sviluppo locale. Ciò allo scopo di incrementare la solidarietà civile, culturale e sociale, la partecipazione attiva e la cittadinanza su scala internazionale.
2. L'Associazione è costituita al fine di svolgere attività nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.
3. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 - Finalità nel settore

1. La specifica finalità dell'associazione "**ASSF Onlus**" è la **promozione della cooperazione internazionale nel campo dell'assistenza sociale attraverso la costruzione di iniziative di dialogo e di comunicazione interculturale fra il nord e il sud del mondo.**

2. L'associazione non ha scopo di lucro e si propone le seguenti finalità istituzionali:

- accrescere l'attenzione e la competenza professionale del mondo degli assistenti sociali per la cooperazione internazionale e i progetti di promozione dello sviluppo locale;
- favorire le relazioni interculturali fra il nord e il sud del mondo attraverso progetti di assistenza sociale e di promozione della cittadinanza attiva;
- promuovere e sostenere la conoscenza delle culture delle tradizioni delle lingue dei diversi popoli che vivono nell'ambito dell'Unione europea e nei paesi di provenienza degli immigrati extracomunitari;
- promuovere progetti di formazione e aggiornamento ricorrente per assistenti sociali ed operatori dei progetti di sviluppo locale;
- promuovere ricerca sociale, analisi del territorio e delle comunità finalizzata alla progettazione degli interventi di cooperazione e di promozione di iniziative di dialogo interculturale;
- promuovere iniziative nel campo della tutela diritti umani e di educazione alla convivenza democratica;
- proporre consulenza alle organizzazioni non governative per lettura del territorio e progettazione sociale;
- contribuire alla circolazione delle idee e delle risorse umane attraverso la costituzione di una rete interuniversitaria di ricerca sociale e di intervento che promuova la partecipazione di Centri di ricerca pubblici e privati, di associazioni di volontariato e di ONG, che abbiano maturato un'esperienza consolidata sul tema dei diritti umani.

3. Per il perseguimento degli scopi suddetti l'associazione intende impiegare la professionalità dei soci, senza scopo di lucro,

- per realizzare opere, sia a carattere specialistico che divulgativo, stampate o mediante tecniche audiovisive, che contribuiscano efficacemente al perseguimento degli scopi su elencati; promuovere convegni, seminari e corsi di formazione professionale, nonché assicurare la partecipazione a tutte quelle iniziative come mostre, meeting, feste popolari e manifestazioni pubbliche in genere che meglio possono consentire di far conoscere le finalità associative;
- intraprendere ricerche scientifiche, sia teoriche che applicate, tendenti ad acquisire maggiori elementi di conoscenza, su problemi specifici sia di carattere generale che locale, oppure finalizzate ad instaurare rapporti di collaborazione con istituzioni, sia pubbliche che private, che possano dare un valido contributo al perseguimento delle finalità associative;
- realizzare interventi di consulenza in campo sociale, economico ed ambientale per conto di enti pubblici e privati allo scopo di promuovere la cittadinanza europea, favorire lo sviluppo di una cultura della cittadinanza attiva, far crescere le occasioni di dialogo interculturale;
- ogni altra attività necessaria o utile per il perseguimento degli scopi sociali.

Art. 8 - Ambito di attuazione delle finalità

1. L'associazione "**ASSF Onlus**" opera nel territorio dell'Unione europea e anche su scala internazionale mediante specifici accordi di partnership con riferimento particolare ai paesi dell'Est europeo e del bacino del Mediterraneo.

Titolo III - GLI ADERENTI

Art. 9 – Ammissione

1. Sono aderenti dell'associazione tutti gli assistenti sociali che ne condividono le finalità e sono mossi da spirito di solidarietà e di partecipazione sociale.
2. L'adesione all'associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal comitato direttivo.

Art. 10 – Diritti

1. Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione.
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti delle norme stabilite dal regolamento.
4. Le convocazioni dei soci e dei dirigenti, le richieste di pareri scritti, nonché ogni altra comunicazione sociale può essere inviata sia per posta ordinaria che per posta elettronica.

Art. 11 – Doveri

1. I soci all'associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede secondo i valori dell'onestà, della probità, del rigore morale.

Art. 12 – Esclusione

1. L'aderente all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.
2. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, dopo avere ascoltato, possibilmente, le giustificazioni del socio, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento.

Titolo IV - GLI ORGANI

Art. 13 - Indicazione degli organi

1. Sono organi dell'associazione: l'assemblea, il comitato direttivo, il collegio dei sindaci ed il presidente.

Capo I - L'assemblea

Art. 14 – Composizione

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione.

Art. 15 – Convocazione

1. L'assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, su convocazione del presidente e con cadenza almeno annuale. L'assemblea può essere convocata in seduta straordinaria a richiesta di almeno un terzo dei soci.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da spedirsi con raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Art. 16 - Validità della assemblea

1. L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Per le deliberazioni relative alla radiazione dei soci, alle modificazioni dello statuto e allo scioglimento dell'associazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci.
2. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da altro socio.
3. Le regole del funzionamento dell'assemblea sono stabilite dal regolamento di esecuzione del presente statuto.

Art. 17 – votazione

1. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti incarichi personali.

Art. 18 – Verbalizzazione-Poteri

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'associazione.
3. Ogni aderente dell'associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
4. L'assemblea delibera:
 - a) sul bilancio annuale e sulla determinazione delle quote associative;
 - b) sui programmi pluriennali e sugli indirizzi generali dell'associazione;
 - c) sull'elezione dei membri del comitato direttivo;
 - d) sull'elezione del presidente del comitato direttivo;
 - e) sull'elezione dei membri del collegio dei sindaci;
 - f) sulla proposta di radiazione dei soci;
 - g) sulle modifiche da apportare all'atto costitutivo;
 - h) sulle modalità di liquidazione in caso di scioglimento dell'associazione;
 - i) sugli altri argomenti ad essa demandati ai sensi del presente statuto.

Capo II – Il comitato direttivo

Art 19 – Composizione

1. Il comitato direttivo è composto da almeno tre membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti.
2. Il comitato direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti viene ritenuto prevalente il voto del presidente.

Art 20 - Presidente del comitato direttivo

1. Il presidente del comitato direttivo è il presidente dell'associazione.

Art 21 - Durata e funzioni

1. Il comitato direttivo, che dura in carica per il periodo di 3 anni, può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza assoluta
2. Il comitato direttivo pone in essere le attività esecutive relative all'associazione e predispone l'ordine del giorno delle assemblee.
3. Il comitato direttivo:
 - a) predispone i programmi di attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - b) predispone e sottopone all'assemblea la relazione sull'attività svolta e i bilanci preventivo e consuntivo;
 - c) può eleggere tra i propri membri un vice-presidente, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento;
 - d) può nominare, anche all'infuori dei suoi membri, ove ne ravvisi la necessità, il Segretario Generale dell'associazione, con funzioni di gestione amministrativa e contabile dell'associazione;
 - e) determina l'importo delle quote associative per le varie categorie di soci, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione in concomitanza con l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
4. Le deliberazioni del comitato direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Capo III - Il presidente

Art. 22 - Elezione

1. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 23 – Durata

1. Il presidente dura in carica quattro anni;
2. L'assemblea, con la maggioranza di 2/3 dei componenti può revocare il presidente;
3. Un mese prima della scadenza, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente.

Art. 24 – Funzioni

1. Il presidente rappresenta l'associazione, sia in giudizio che nei rapporti con le pubbliche autorità e con i terzi, e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano nei confronti di terzi.
2. Il presidente stipula le convenzioni, i contratti, le fidejussioni bancarie/a assicurative e compie tutti gli atti giuridici relativi all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, avendo il potere di firma in relazione a tutti gli atti relativi all'attività dell'associazione.
3. Il presidente presiede il comitato direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede della associazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

Capo IV - Il collegio dei sindaci

Art. 25 – Elezione

1. È composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti preferibilmente tra i soci.

Art. 26 – Durata

1. Resta in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 27 – Funzioni

1. Il collegio dei sindaci, ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture.
2. Esso presenta annualmente al comitato direttivo una relazione sui bilanci preventivi e consuntivi dell'associazione.

Titolo V - LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 28 - Indicazione delle risorse

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) quote di ammissione;
 - b) quote associative annuali;
 - c) beni, immobili e mobili;
 - d) contributi;
 - e) donazioni e lasciti;
 - f) rimborsi;
 - g) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
 - h) ogni altro tipo di entrate.

Art. 29 - I beni

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'associazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato alla associazione stessa.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della associazione e altre eventuali sedi periferiche sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione, e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 30 – Contributi

1. I contributi degli aderenti a titolo di quota di ammissione all'associazione stabiliti dall'assemblea;
2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di associazione annuale, stabilita dal comitato direttivo ed approvata dall'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
3. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche, sono approvati dall'assemblea, che ne determina l'ammontare massimo;
4. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati "benemeriti".

Art. 31 - Erogazioni, donazioni e lasciti

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dalla assemblea, che delibera sulla accettazione e sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione;
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dalla assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione;
3. Il presidente attua le delibere dell'assemblea, e compie i relativi atti formali.

Art. 32 – Rimborsi

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal comitato direttivo;
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'associazione;
3. Il presidente dà attuazione alle deliberazioni dell'assemblea, e compie i conseguenti atti formali.

Art. 33 - Proventi derivanti da attività marginali

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione.
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell' associazione .
3. Il presidente dà attuazione alla delibera dell'assemblea, e compie i conseguenti atti formali.

Art. 34 - Devoluzione dei beni

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti alla associazione "FORUM DEL TERZO SETTORE"

Titolo VI - IL BILANCIO

Art 35 - Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio di “**ASSF Onlus**” è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 36 - Formazione e contenuto del bilancio

1. Il bilancio consuntivo è elaborato dal comitato direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dalla comitato direttivo, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Art. 37 - Controllo sul bilancio

1. Il bilancio, consuntivo e preventivo, è controllato dal collegio dei sindaci.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'assemblea.

Art. 38 - Approvazione del bilancio

1. Il bilancio consuntivo è approvato dalla assemblea e con la maggioranza assoluta dei presenti entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della associazione entro i quindici giorni antecedenti alla seduta, e puo' essere consultato da ogni aderente.
3. Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea nella stessa seduta e con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della associazione entro i quindici giorni antecedenti alla seduta, e puo' essere consultato da ogni aderente.

Titolo VII - LE CONVENZIONI

Art. 39 - Deliberazione delle convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'assemblea.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'associazione .

Art. 40 - Stipula della convenzione

1. La convenzione è stipulata dal presidente di "ASSF Onlus".

Art. 41 - Attuazione della convenzione

1. Il presidente di concerto con il comitato direttivo decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

Titolo VIII - DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 42 – Dipendenti

1. L'associazione puo' assumere lavoratori dipendenti.
2. I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei lavoratori dei servizi.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 43 - Collaboratori di lavoro autonomo

1. L'associazione per sopperire a specifiche esigenze puo' giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei servizi.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono ai sensi di legge e di regolamento assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Titolo IX - RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 44 - Rapporti con enti e soggetti privati

1. L'associazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.

Art. 45 - Rapporti con enti e soggetti pubblici

1. L'associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Titolo X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 - Disposizioni finali

1. In prima applicazione del presente Statuto il Presidente e il Vicepresidente vengono nominati nell'ambito dell'Atto Costitutivo ed operano senza fare ricorso ad alcuno degli organi che sono previsti dallo Statuto per fare opera di proselitismo e di sensibilizzazione.

2. Entro tre anni dalla firma dell'Atto Costitutivo verrà convocata l'Assemblea Costitutiva dell'Associazione che ne eleggerà gli organi sociali.

3. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi (e ai regolamenti) vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Roma, 12/07/2006

Dott. Gabriella Argento

Prof. Roberta Teresa Di Rosa

Prof. Nicolò Leotta

Dott. Annalisa Nobile

Prof. Vincenzo Nocifora

Dott. Giuseppe Pisano
